REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/76 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1976

che stabilisce norme particolari per l'importazione dei vini destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1516/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di vini destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970, recante disposizioni complementari in materia d'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/76 [3], ha definito i prodotti « vini destinati ad essere alcolizzati » ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 [5], prevede che le importazioni di vini originari di paesi terzi che beneficiano di concessioni tariffarie preferenziali subordinatamente all'osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento, non beneficiano, qualora tale prezzo non sia rispettato, dell'applicazione del dazio preferenziale ;

considerando che il prezzo di riferimento franco frontiera applicabile ad un contingente annuo di 500 000 hl di vino algerino destinato all'alcolizzazione è inferiore a quello applicabile agli altri vini originari dell'Algeria ; che si devono adottare norme atte a garantire che il vino importato per essere alcolizzato venga effettivamente sottoposto al processo di alcolizzazione ;

considerando che, per poter seguire l'andamento delle importazioni di detti vini, la Commissione deve essere informata dei titoli d'importazione all'uopo rilasciati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestioni per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme particolari per l'importazione, a norma del regolamento (CEE) n. 1516/76, di vini destinati all'alcolizzazione in conformità alla definizione che figura all'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, originari dell'Algeria.

Articolo 2

1. Per i vini di cui all'articolo 1, il trattamento preferenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2506/75, è subordinato sia a un'autorizzazione concessa all'importatore dalle competenti autorità dello Stato membro per il quale viene rilasciata la dichiarazione d'immissione in libera pratica, sia alla presentazione del titolo d'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 agli importatori che firmano una dichiarazione con la quale si impegnano :

a) ad alcolizzare il vino nello Stato membro per il quale viene rilasciata la dichiarazione d'immissione in libera pratica e ad eseguire tale operazione entro i 6 mesi successivi all'immissione del vino in libera pratica e d'informare le competenti autorità quando l'operazione è stata effettuata ;

b) a pagare il dazio non riscosso, qualora il vino non venga alcolizzato entro il termine prescritto. Per dazio non riscosso s'intende la differenza tra l'importo derivante dall'applicazione del dazio doganale previsto dalla tariffa doganale comune al giorno dell'immissione in libera pratica e gli importi già pagati alla data in cui è stato immesso in libera pratica ;

c) a tener registri che consentano alle autorità competenti di effettuare i controlli giudicati necessari ;

d) a permettere la consultazione dei registri di cui alla lettera c) ;

e) a sottoporsi, ogni volta che vi sono invitati, a qualsiasi controllo che le autorità competenti ritengano necessario ed a fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare l'utilizzazione effettiva dei vini importati.

3. Le autorità competenti possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 al depositio di una cauzione pari all'importo dei dazi riscossi.

---

[1] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[3] GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 256 del 2. 10. 1976, pag. 2.
[5] GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.

4. Se il vino non viene alcolizzato o se l'alcolizzazione non viene effettuata entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a), i dazi doganali non riscossi e gli eventuali interessi di mora sono versati alle autorità competenti.

Articolo 3

1. Oltre alle indicazioni supplementari previste dal regolamento (CEE) n. 2047/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei certificati d'importazione nel settore vitivinicolo ([1]), la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella 20 una delle seguenti diciture :

« Vino destinato all'alcolizazzione, originario dell'Algeria »
« Vin d'Algérie destiné à être viné »
« Zur Herstellung von Brennwein bestimmter algerischer Wein »
« Algerian wine intended for fortification »
« Algerisk vin bestemt til forskæring »
« Algerijnse wijn bestemd voor verwerking tot distillatiewijn »

« — titolo valido in (Stato membro) »
« — certificat valable en (État membre de délivrance) »
« — Lizenz gültig in (Mitgliedstaat) »
« — licence valid in (Member State) »
« — licens gyldig i (medlemmstat) »
« — certificaat geldig in (Lid-Staat) ».

2. Per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, ([2]) il trattamento preferenziale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non si applica alle quantità eccedenti quelle indicate nei certificati d'importazione.

3. I quantitativi di vino per i quali vengono rilasciati titoli d'importazione in conformità del paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione nella colonna 9 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2866/73, del 19 ottobre 1973 ([3]), relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d'importazione rilasciati nel settore vitivinicolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso prende effetto il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1516/76 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1976.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

([1]) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 27.
([2]) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
([3]) GU n. L 295 del 23. 10. 1973, pag. 14.